

COMUNE DI ARIENZO

Provincia di Caserta



Regolamento per la concessione in uso di impianti sportivi comunali e di palestre/strutture sportive annesse ad istituti di istruzione.

(Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. __ del __.09.2021)

INDICE

- ART. 1 - DEFINIZIONI
- ART. 2 – OGGETTO E FINALITA’
- ART. 3 – INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
- ART. 4 – DEFINIZIONE ATTIVITA’ DI INTERESSE PUBBLICO
- ART. 5 – CLASSIFICAZIONE
- ART. 6 – MODALITA’ DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
- ART. 7 – SOGGETTI ASSEGNATARI DELL’USO DEL CAMPO DI CALCIO E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI
- ART. 8 – CRITERI E REQUISITI PER LE ASSEGNAZIONI IN USO DEGLI IMPIANTI
- ART. 9 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE
- ART. 10 – ASSEGNAZIONE DELL’USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE
- ART. 11 – ASSEGNAZIONI STAGIONALI
- ART. 12 - PUBBLICITA’ DELLE ASSEGNAZIONI
- ART. 13 – RINUNCE
- ART. 14 – VARIAZIONE DELLE ATTIVITA’
- ART. 15 – SOSPENSIONE DELL’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
- ART. 16 – UTILIZZO DEGLI IMPIANTI PER PARTITE DI CAMPIONATO
- ART. 17 – TARIFFE
- ART. 18 – PAGAMENTI
- ART. 19 – ULTERIORI OBBLIGHI DELL’ASSEGNATARIO
- ART. 20 – CONTROLLI
- ART. 21 -REVOCA DELL’ASSEGNAZIONE
- ART. 22 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

TITOLO I

Disposizioni generali

ART. 1

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- Per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- Per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- Per forme di utilizzo e gestione, le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto o ne concede la gestione a terzi;
- Per concessione in uso, il provvedimento con il quale la A.C. autorizza l'uso dell'impianto per lo svolgimento delle attività nello stesso previsto a determinati soggetti;
- Per tariffa, la somma che l'utente deve versare alla A.C. o al Concessionario per l'utilizzo dell'impianto.

ART. 2

OGGETTO E FINALITA'

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, quali il campo di calcio, e degli impianti sportivi acquisiti in uso da altri Enti (Enti Locali, Enti Pubblici, Istituti Scolastici etc.) o da terzi.

Gli impianti di cui sopra sono destinati ad uso pubblico per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa nell'ambito di una organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.

L'uso degli impianti sportivi di cui sopra è aperto a tutti i cittadini e viene garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive.

Con gli affidamenti viene perseguita la realizzazione delle seguenti finalità di rilevante interesse pubblico:

- sostenere il sistema sportivo locale principalmente attraverso la messa disposizione di strutture ed impianti sportivi comunali;
- concorrere in modo determinate alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregate consentite dai complessi sportivi;
- dare attuazione dell'articolo 8 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive;
- ottenere un migliore rapporto costi/benefici nella gestione ed utilizzo degli impianti.

ART. 3

INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Alla data di adozione del presente Regolamento sono individuati i seguenti impianti sportivi di

proprietà comunale, compresi quelli annessi agli istituti scolastici:

a) Campo di calcio comunale:

b) Impianti sportivi annessi ad edifici scolastici pubblici:

1. Campo di calcio sito in Via _____
2. Palestra Scuola primaria “ _____ ” – Via _____;
3. Palestra Scuola primaria “ _____ ” – Via _____;
4.

ART. 4

DEFINIZIONE ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO

Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.

Per questo il Comune li mette a disposizione delle scuole e degli organismi che svolgono attività sportive definite di interesse pubblico.

A tal fine sono da considerare di interesse pubblico:

- L'attività formativa per preadolescenti e adolescenti;
- L'attività sportiva per le scuole primarie, secondarie, superiori;
- L'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI;
- L'attività motoria in favore dei disabili e degli anziani;
- L'attività ricreativa e sociali per la cittadinanza.

ART. 5

CLASSIFICAZIONE

1. Il campo di calcio comunale è classificabile come impianto sportivo **privo di rilevanza economica**. Ad esso può attribuirsi una connotazione di scarsa remuneratività. Tale connotazione deriva dall'oggettivo impatto che l'attività può avere sull'assetto della concorrenza e relativamente alla scarsa attitudine dello stesso a generare reddito. Ciò vale sia avuto riguardo alle sue caratteristiche tecnico-strutturali, sia alla scarsa possibilità di sviluppare al suo interno attività commerciale/imprenditoriale: trattasi infatti di impianto monovalente, con tipologia di attività sportiva di base, con assenza/scarsa presenza di servizi aggiuntivi (fitness, ristorazione, vendita prodotti sportivi, corsi, ecc.) e scarsa attrattività di imprese sponsor potenzialmente coinvolgibili.

2. Per le motivazioni suddette, il campo di calcio comunale è classificabile come impianto sportivo **privo di rilevanza economica** che, in relazione alle sue caratteristiche strutturali, alla funzione sociale da esso svolta per il territorio, alle discipline sportive in essi praticabili e alla mancanza o marginalità dei servizi a rilevanza economica in esso fruibili, dà luogo ad una gestione dello stesso inidonea a generare introiti appena sufficienti per la copertura dei costi complessivi di gestione.

TITOLO II

Gestione Impianti Sportivi

ART. 6

MODALITA' DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

1. Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti nelle forme previste dal T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 3 comma 66 della Legge 28.12.1995 n. 549, dell'art. 90, comma 25 della Legge 27.12.2002 n. 289, della Legge regionale del 25.11.2013, n. 18 in accordo con il D.Lgs. 50/2016.

2. Ai sensi dell'art. 90, co. 25 della legge n. 289/2002 *“Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento”*.

3. Il **campo di calcio comunale**, in quanto impianto sportivo **privo di rilevanza economica**, viene gestito dal Comune, sulla base delle previsioni dettate dal D.Lgs. n. 50/2016, attraverso la concessione in uso a *società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e/o associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali*, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono le modalità di utilizzo dell'impianto e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.

4. **Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici**, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di *società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche*, con preferenza per quelle aventi sede nel territorio comunale ovvero in comuni confinanti e regolamentate tramite sottoscrizione di apposita convenzione che disciplina i le modalità di utilizzo degli impianti e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.

5. L'assegnazione in uso del campo di calcio comunale e degli impianti sportivi annessi agli istituti scolastici non può essere disposta nei confronti delle Associazioni o Società Sportive che abbiano liti pendenti nei confronti del Comune di Arienzo, per controversie di natura civile, amministrativa o tributaria; non può essere disposta altresì nei confronti delle Associazioni o Società che abbiano, nei confronti del Comune, debiti liquidi ed esigibili. Si può in ogni caso procedere all'autorizzazione all'uso qualora, in presenza di debiti liquidi ed esigibili, sia stato sottoscritto tra l'Ente ed il Comune un piano di rateizzazione approvato dal Comune, le cui scadenze siano state, fino al momento dell'assegnazione, interamente rispettate.

ART. 7

SOGGETTI ASSEGNATARI DELL'USO DEL CALMPO DI CALCIO E DEGLI IMPIANTI ANNESSI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI

1. Possono concorrere all'assegnazione in uso del campo di calcio e delle palestre annesse agli istituti scolastici i soggetti di seguito specificati:

- Enti di Promozione Sportiva;
- Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) riconosciute;
- Scuole di danza, Ginnastica ritmica ed artistica, attività ricreative;
- Società affiliate ad Enti di Promozione Sportiva o a Federazioni Sportive;
- Enti Pubblici o Istituzioni;
- Altri soggetti autorizzati dalla Giunta Comunale;

ART. 8

CRITERI E REQUISITI PER LE ASSEGNAZIONI IN USO DEGLI IMPIANTI

1. Ai fini dell'assegnazione in uso degli impianti sportivi comunali ai soggetti indicati nel precedente articolo 7, i criteri per la relativa individuazione, da espletarsi nell'ambito di una procedura comparativa, potranno fare riferimento a:

A) Radicamento sul territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo.

Potranno essere valorizzati:

- radicamento sul territorio: consistenza associativa (numero tesserati) e organizzativa (numerosoci);
- radicamento sul territorio nel bacino d'utenza dell'impianto: numero di tesserati nelle discipline praticate nell'impianto messo a gara.

B) Progetto relativo allo svolgimento di attività giovanile e attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare

Il concorrente dovrà presentare un dettagliato programma di tutte le attività sportive, ludico-ricreative e promozionali destinate alle fasce di utenza giovanile e scolastica che verranno realizzate.

Si riterranno più adeguati i progetti che:

- propongano azioni finalizzate ad incrementare il numero degli utenti, favorendo la diffusione dell'attività sportiva tra le fasce di utenza giovanile e scolastica, anche mediante forme di collaborazione con gli istituti scolastici cittadini e l'organizzazione di eventi;
- espongano un livello di dettaglio, di chiarezza espositiva e di esaustività delle trattazioni.

C) Risultati sportivi agonistici conseguiti a livello regionale, nazionale e/o internazionale dai propri tesserati e/o affiliati.

Si precisa che gli impianti sportivi comunali dovranno essere posti a disposizione di società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche, con preferenza per quelle aventi sede nel territorio comunale ovvero in comuni confinanti.

2. Possono costituire criteri preferenziali per l'assegnazione del Campo di calcio Comunale

delle Palestre e delle strutture sportive annesse ad istituti scolastici a società e, direttori tecnici delle società o allenatori di nuove società:

- aver operato in convenzione con il Comune negli ultimi 2 (due) anni e nell'ultimo anno nelle strutture sportive richiesta in assegnazione (le società hanno priorità di scelta e assegnazione rispetto ai direttori tecnici e questi ultimi hanno priorità di scelta rispetto agli allenatori);
- aver corrisposto con puntualità il corrispettivo dovuto per l'utilizzo degli impianti oggetto di convenzione.

Il mancato o ritardato versamento di tre mensilità nell'ultimo biennio comporta la decadenza dal titolo preferenziale.

3. I requisiti per le nuove assegnazioni sono:

- avere un adeguato numero di iscritti per l'avviamento;
- avere un adeguato numero di iscritti ed avere conseguito risultati sportivi per l'attività agonistica degli iscritti alle Federazioni Sportive o agli Enti di Promozione Sportiva;
- un impegno continuativo e costante nell'attività di promozione sportiva e delle attività agonistiche;
- categoria di appartenenza;

3. L'incompleta o infedele produzione di dati, attestazioni e documenti preclude l'assegnazione degli spazi richiesti e comporta decadenza, ove vi sia già stata l'assegnazione.

4. È preclusa ai soggetti morosi la facoltà di presentare istanza di assegnazione delle Palestre, salvo che sia stato approvato ed autorizzato dal Comune un piano di rientro dal debito. Le Palestre in precedenza assegnate a soggetti morosi saranno disponibili per nuove richieste di assegnazione.

5. Le richieste di utilizzo degli impianti sportivi pervenute successivamente all'assegnazione di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti sulla base dei medesimi requisiti e criteri selettivi stabiliti per la precedente assegnazione.

ART. 9

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE

1. Gli interessati che intendono usufruire degli impianti sono tenuti a presentare all'inizio di ogni stagione sportiva a mezzo pec al protocollo generale del Comune, apposita domanda di assegnazione in carta semplice specificando il nominativo del responsabile dell'attività da svolgere negli impianti richiesti.

2. Le domande per l'assegnazione delle strutture dovranno riportare oltre alla data:

- orario richiesto per gli allenamenti settimanali dal lunedì al venerdì;
- giorno presunto in cui svolgere le gare di campionato nei giorni di sabato e domenica;
- strutture sportive richieste in assegnazione;
- tipologia di attività sportive da svolgere.

4. La mancanza, l'incompletezza o la non chiara indicazione dei predetti elementi determinerà il rigetto della domanda stessa.

ART. 10

ASSEGNAZIONE DEGLI USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E SOTTOSCRIZIONE

DELLA CONVENZIONE

1. Competente all'assegnazione è il responsabile dell'Ufficio tecnico che, sulla base della disponibilità degli impianti ed all'esito dell'esperimento di una procedura comparativa delle domande pervenute, da espletarsi nel rispetto dei requisiti e dei criteri di selezione stabiliti nel presente regolamento, effettua l'assegnazione degli impianti all'insegna di un utilizzo integrale ed ottimale per il miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico.
2. Per la prima assegnazione successiva all'entrata in vigore del presente regolamento, il responsabile dell'Ufficio Tecnico provvederà a pubblicare apposito bando nei termini opportunamente e discrezionalmente ritenuti opportuni in modo da garantire che le assegnazioni delle strutture sportive ai soggetti richiedenti avvengano celermente ed in modo da evitare eccessivi ritardi nell'avvio delle attività sportive.
3. L'assegnazione avviene tramite sottoscrizione di apposita convenzione da parte del responsabile dell'Ufficio Tecnico e del soggetto assegnatario.
5. Nel caso in cui la convenzione si riferisca ad impianti sportivi annessi ad istituti scolastici, la stessa dovrà essere inoltrata al competente dirigente scolastico entro sette giorni dalla sottoscrizione al fine dell'acquisizione del relativo nullaosta all'utilizzo della struttura e la consegna della stessa. L'efficacia della convenzione è subordinata all'acquisizione del predetto nullaosta
6. La convenzione per l'utilizzo gestione degli impianti sportivi comunali (campo di calcio e palestre annessi ad istituti scolastici) deve prevedere:
 - Durata dell'utilizzo, che potrà essere al massimo biennale.
 - Descrizione della tipologia delle attività sportive da svolgere.
 - Indicazione dell'orario di utilizzo degli impianti, con relativa affissione all'esterno degli impianti.
 - Obblighi a carico del soggetto utilizzatore derivanti dalla convenzione e costituzione di una cauzione a garanzia degli impegni assunti.
 - Stipula di polizza assicurativa per responsabilità civile per danni che possano derivare dall'espletamento dei servizi oggetto della convenzione:
 - a) L'assegnazione in uso del campo di calcio e delle palestre annessi agli istituti scolastici è subordinata alla regolarità fiscale e contributiva dei richiedenti;
 - b) I soggetti convenzionati a qualsiasi titolo dovranno, entro sette giorni dalla stipula della convenzione, produrre in copia conforme all'originale polizza assicurativa valida per tutti gli iscritti alla medesima società, nonché istruttori, personale diretto e indiretto, titolari o soci della società a copertura di infortuni, morte e responsabilità civile, anche verso terzi, per tutto ciò che possa avvenire all'interno degli edifici, esonerando il Comune da ogni responsabilità civile e penale in caso di sinistro avvenuto all'interno della Palestra assegnata. I massimali da garantire in polizza sono:
 - € 500.000/00 per gli assegnatari con numero di iscritti fino a 100;
 - € 1.000.000/00 per gli assegnatari con numero di iscritti da 101 a 200;
 - € 1.500.000,00 per gli assegnatari con numero di iscritti oltre 200.
 - Prescrizioni per il rispetto delle norme di sicurezza sugli impianti sportivi ed in particolare del disposto dell'art.19 del D.M. 18.03.1996 (così come modificato dal D.M. 06.06.2005), del D.M. 10.03.1998 (prevenzione incendi nei luoghi di lavoro) e D.Lgs 09.04.2008, n. 81 e s.m.i. con

redazione obbligatoria del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze), del Piano di gestione emergenze, nei casi previsti e di ogni altro adempimento relativo ai disposti di cui a D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

- Clausole di fruibilità da parte delle scuole.
 - Obbligo di corresponsione al comune di tariffe per l'utilizzo degli impianti stabilite con apposito atto deliberativo di competenza della Giunta comunale, oltre al versamento di un contributo fisso mensile, la cui determinazione è parimenti stabilita dalla Giunta comunale.
 - Incasso diretto, da parte del/i soggetto/i utilizzatore/i, delle tariffe versate dagli utenti per la pratica delle attività sportive.
 - Obbligo per il concessionario di rispettare il calendario/modalità di utilizzazione stabilito dal Comune che comprenderà le necessità d'uso da parte di tutte le associazioni sportive locali richiedenti nel rispetto dei **criteri di assegnazione** stabiliti con il presente regolamento. Ciò al fine di garantire l'effettivo uso pubblico degli impianti e consentire un'equa, razionale e coordinataripartizione degli spazi disponibili tra tutte le associazioni richiedenti.
 - Riserva per attività sportive e sociali promosse dall'Amministrazione; criteri di scelta del concessionario correlati a esigenze di sviluppo e aggregazione locale, in particolar modo con riferimento alle fasce e tipologia di utenza a maggior necessità di inclusione, e con riferimento ad una gestione la più possibile integrata degli impianti.
 - Manutenzione straordinaria dell'impianto a carico del Comune.
 - Manutenzione ordinaria (pulizia e vigilanza) dell'impianto a carico dell'assegnatario durante l'orario di assegnazione.
 - Eventuale corrispettivo economico a favore dell'assegnatario qualora venga imposto di prassi nei confronti degli utenti prezzi inferiori al costo del servizio che non rendano perseguibile l'equilibrio economico-finanziario della gestione.
 - Cessazione del diritto di uso degli impianti sportivi per rinuncia, decadenza, revoca o risoluzione.
 - Eventuale inserimento di clausole e condizioni particolari riferite alla specificità dell'impianto oggetto della concessione.
 - **Eventuali penalità in caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti nella convenzione.**
7. Le convenzioni potranno essere integrate con appendici relative ad eventuale aumento orario delle attività da svolgere rispetto a quello inizialmente indicato nell'originaria convenzione.
8. Le richieste di utilizzo degli impianti sportivi pervenute successivamente all'assegnazione di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.

Art. 11

ASSEGNAZIONI STAGIONALI

1. Le assegnazioni possono avvenire anche su base stagionale, invernale ed estiva. La stagione invernale decorre dal 1° settembre al 30 giugno, la stagione estiva dal 1° luglio al 31 agosto. Le assegnazioni delle strutture per la Stagione Invernale sono disposte dall'ufficio tecnico entro il 15 luglio, sulla base delle richieste presentate al protocollo entro il 30 giugno di ogni anno.
2. Le assegnazioni delle palestre per la Stagione Estiva sono disposte dall'ufficio tecnico entro il 1° giugno, sulla base delle richieste pervenute al protocollo, entro il 15 maggio di ogni anno;

3. Le domande presentate oltre i termini perentori sopra stabiliti, faranno decadere ogni diritto di prelazione acquisito nella precedente stagione.

Ps per il primo anno verrà fatto apposito bando entro i termini stabiliti dall'ufficio tecnico.

ART. 12

PUBBLICITA' DELLE ASSEGNAZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 25 della legge n. 289/2002 e successive modifiche e integrazioni e, per quanto applicabile, ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 sono assicurati criteri di trasparenza per la scelta del contraente ed adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare le offerte.
2. L'avviso, contenente le indicazioni per la valutazione delle segnalazioni di interesse per la gestione e l'uso degli impianti sportivi, deve essere obbligatoriamente pubblicato in forma integrale all'Albo Pretorio e sul sito Web del Comune di Arienzo per un periodo non inferiore a giorni quindici.

ART. 13

RINUNCE

1. La mancata presentazione nei termini delle domande di assegnazione implica rinuncia da parte dei soggetti assegnatari nell'anno precedente, con perdita del titolo preferenziale nell'assegnazione.
2. La rinuncia all'utilizzo delle palestre assegnate nel periodo biennale di validità della convenzione comporta l'obbligo di versamento del corrispettivo fino al termine della convenzione o fino alla riassegnazione dell'impianto sportivo.
3. In caso di sospensione della convenzione per morosità, l'assegnatario sarà tenuto a versare il corrispettivo per l'utilizzo delle strutture fino all'adozione del provvedimento di revoca da parte del Comune. Tale provvedimento sarà adottato al termine della stagione in corso.

ART. 14

VARIAZIONE DI ATTIVITÀ

1. È facoltà delle Società/Enti mutare, in corso di stagione e nel periodo di validità della convenzione, l'attività svolta all'interno degli spazi assegnati, formulando preventiva richiesta di autorizzazione al Comune.

ART. 15

SOSPENSIONE DELL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

1. L'assegnazione in uso in uso degli impianti può essere sospesa temporaneamente dall'Amministrazione Comunale per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, giochi sportivi studenteschi, congressi, manifestazioni extrasportive di rilievo, quando il Comune non disponga di altri spazi) o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.
2. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, il responsabile dell'Ufficio Tecnico dichiara, a suo insindacabile giudizio, l'inagibilità degli impianti con conseguente ordine sospensione delle attività in essi

programmate.

3. E' prevista la sospensione anche in ipotesi di impossibilità di utilizzo delle palestre per cause di forza maggiore, anche in esecuzione di atti/divieti adottati dalle competenti Autorità.
4. In tutte le ipotesi di sospensione il Comune si riserva la facoltà di disporre la sospensione del pagamento dei canoni relativamente a tutto o parte del periodo della disposta sospensione, previa acquisizione del parere favorevole dell'Ufficio contabile.

ART. 16

UTILIZZO DEGLI IMPIANTI PER PARTITE DI CAMPIONATO

1. L'utilizzo delle strutture per lo svolgimento delle partite di campionato nei giorni di sabato o domenica, a seconda del giorno indicato nella domanda di assegnazione, dovranno essere sempre autorizzate dal Comune. Le relative richieste dovranno pervenire entro il mercoledì precedente a mezzo mail o al protocollo del Comune.
2. L'autorizzazione sarà rilasciata entro il giovedì, in mancanza di autorizzazione del Comune varrà il silenzio assenso.
3. L'utilizzo delle palestre per lo svolgimento delle partite di campionato nei giorni infrasettimanali, ricadenti negli orari convenzionati, dovrà essere sempre comunicato a mezzo mail, in questo caso non sarà necessaria l'autorizzazione.

ART. 17

TARIFFE

1. Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi saranno corrisposte nella misura stabilita dalla giunta con apposito atto deliberativo.
2. Lo stesso vale per il contributo mensile dovuto dagli assegnatari.

ART. 18

PAGAMENTI

1. I pagamenti dovranno pervenire entro il giorno 20 del mese di utilizzo. Trascorsi 5 giorni senza che sia intervenuto il pagamento, il Comune avrà facoltà di inibire, mediante provvedimento di sospensione e fino alla opportuna regolarizzazione dei pagamenti, l'accesso alle società morose e a tutti gli atleti collegati alla medesima società, senza alcun preavviso. È fatto inoltre obbligo di inviare la copia dell'attestazione dei pagamenti agli Uffici del Comune, per consentirne la contabilizzazione.
2. Eventuali riduzioni per mancato utilizzo delle strutture per causa di forza maggiore o per disposizione del Comune saranno quantificate in fase di conguaglio.
3. All'atto della stipula della convenzione verrà stabilita una quota fissa da pagare mensilmente.
4. Il Presidente o, in genere, il legale rappresentante, ovvero colui che agisce in nome e per conto dell'ASD o della società sportiva o, comunque, la persona fisica che presenta richiesta di assegnazione delle strutture, con la sottoscrizione della convenzione assume la veste di coobbligato in solido del soggetto rappresentato senza beneficio di escussione per quanto concerne il pagamento della tariffa, dei corrispettivi e l'adempimento di ogni altra obbligazione

che derivi dalla sottoscrizione della convenzione e dalle disposizioni del presente regolamento, anche in ordine al risarcimento dei danni.

5. I pagamenti per l'utilizzo delle strutture devono avvenire obbligatoriamente attraverso flussi finanziari tracciabili, pertanto è vietato qualsiasi tipo di pagamento in contanti.

ART. 19

ULTERIORI OBBLIGHI DELL'ASSEGNATARI

1. I soggetti assegnatari dell'uso degli impianti sportivi sono inoltre tenuti:
 - a) A rispettare e a far rispettare ai propri iscritti e collaboratori tutte le norme del presente regolamento, le norme vigenti in materia di attività sportive, di gare, allenamenti ed esercizi sportivi, nonché tutte le disposizioni e prescrizioni che il Comune riterrà di emanare in ordine alla concessione ed all'utilizzo delle palestre;
 - b) a provvedere a proprie spese alla pulizia delle strutture e alla relativa guardiania nell'orario indicato in convenzione.
 - c) a rispettare tutte le disposizioni emanate dall'Istituto scolastico ospitante o dal Comune;
 - d) a non permettere l'utilizzo dell'impianto a persone estranee ai Soggetti Convenzionati;
 - e) a garantire la frequenza gratuita dei corsi agli iscritti provenienti dalle famiglie meno abbienti.

ART. 20

CONTROLLI

1. I controlli e le verifiche sull'osservanza del presente regolamento sono disposte del responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, anche per il tramite dell'Ufficio Vigili Urbani.
2. Il Comune, tramite gli uffici preposti, garantirà il rispetto del presente Regolamento: ove sorgessero controversie fra il gestore e gli utenti in ordine alla sua interpretazione e/o applicazione, farà testo il parere espresso dal responsabile dell'ufficio tecnico.

ART. 21

REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE

1. Costituiscono motivo di revoca dell'assegnazione:
 - la morosità nel pagamento delle tariffe;
 - lo svolgimento all'interno della struttura di attività non autorizzate;
 - il mancato rispetto dei regolamenti e delle norme igienico sanitarie;
 - la sub concessione all'utilizzo delle palestre assegnate senza preventiva autorizzazione;
 - danneggiamenti intenzionali o negligenze nell'utilizzo degli impianti;
 - la disputa di gare di campionato o amichevoli nei giorni di Sabato o Domenica senza preventiva comunicazione e autorizzazione del Comune come previsto dall'art. 16 del Presente regolamento.
 - inosservanza delle prescrizioni dell'ufficio tecnico volte a garantire l'ottimale funzionamento dell'impianto.
2. L'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento sarà comunicata all'assegnatario, che

potrà regolarizzare la propria situazione entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi invano i quali sarà adottato provvedimento di revoca e sarà inibito l'utilizzo dell'impianto sportivo.

ART. 22

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entrerà in vigore trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intende automaticamente abrogata ogni precedente diversa disposizione, anche avuto riguardo alle previgenti tariffe applicate.